

OGGETTO: Modifica dell'Ordinanza Sindacale n. 15 del 23 marzo 2020 avente ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, nonché al sostegno dei soggetti più fragili, dei cittadini contribuenti e delle attività economiche e di impresa"

IL SINDACO

Vista

l'Ordinanza Sindacale n. 15 del 23 marzo 2020 avente ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, nonché al sostegno dei soggetti più fragili, dei cittadini contribuenti e delle attività economiche e di impresa";

Considerato che

la suddetta Ordinanza Sindacale ordina, dall'entrata in vigore della stessa e fino al termine dell'emergenza sanitaria:

1. di assicurare, per il tramite delle competenti Direzioni comunali e sulla base dei presupposti normativi di cui in premessa, l'attivazione e la gestione di interventi socio - assistenziali a favore di soggetti fragili, anche in deroga alle procedure, alle condizioni per l'accesso ai servizi e ai criteri di compartecipazione ordinariamente in uso;
2. di incaricare le Direzioni comunali competenti - che potranno provvedere assumendo ogni conseguente atto gestionale di natura organizzativa e di gestione del personale ritenuto necessario allo scopo - a disporre l'avvio degli interventi di cui al punto 1) prescindendo da eventuali criteri di accesso legati alla condizione economica dell'utente e valutati l'urgenza, lo stato di necessità, il grave pregiudizio per la persona, nonché l'impossibilità di poter ricorrere a soluzioni alternative;
3. di disporre che, per il solo periodo strettamente collegato all'emergenza in atto, per i servizi di cui al punto 1) e al ricorrere delle condizioni di cui al punto 2) non verrà richiesta alcuna compartecipazione da parte dei cittadini destinatari;

4. di disporre, per i Centri Diurni Disabili e per il Centro Diurno Integrato Giolli per anziani, che per i mesi di sospensione del servizio in struttura a causa dell'emergenza sanitaria, non verranno addebitate le quote di compartecipazione;

Preso atto che

con riferimento al punto 4, l'Ordinanza citata prevede, unitamente al permanere della situazione emergenziale (ad oggi dichiarata dal Governo fino al 15 ottobre 2020) anche la condizione della "sospensione del servizio in struttura";

Verificato che

per i mesi da febbraio a giugno, i Centri Diurni Disabili, comunali e convenzionati, e il Centro Diurno Integrato Giolli hanno sospeso l'attività in presenza, erogando interventi secondo Progetti individualizzati straordinari e nel rispetto delle indicazioni dovute allo stato di emergenza sanitaria;

per il mese di luglio, la riapertura di ciascun Servizio è avvenuta solo parzialmente e con orario ridotto, nel rispetto delle Linee Operative Territoriali di ATS Milano – Città Metropolitana che, congiuntamente a Regione Lombardia, hanno richiamato ai principi di sicurezza, gradualità, turnazione e progressività relativamente alle attività in presenza degli ospiti all'interno dei diversi servizi;

i servizi non sono quindi completamente sospesi dal mese di luglio, ma le modalità di erogazione continuano ad essere emergenziali e continuano pertanto a persistere le motivazioni ostative alla richiesta delle quote di compartecipazione;

Valutato che

il mantenimento dell'esenzione dal pagamento delle quote di compartecipazione per gli utenti dei Centri Diurni per disabili e Centro Diurno integrato Giolli fino al termine dell'emergenza sanitaria è coerente con quanto stabilito per i servizi socio-assistenziali a favore di soggetti fragili dal punto 1 della predetta Ordinanza e riallinea le condizioni di trattamento;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

1. che i servizi nei Centri Diurni Disabili e nel Centro Diurno Integrato Giolli per anziani, continuino ad essere erogati senza la richiesta di addebito delle quote di compartecipazione, fino alla fine della emergenza sanitaria ed a prescindere dalla ripresa, anche parziale, delle attività in struttura;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
(firmato digitalmente)



Comune di
Milano

Comune di Milano - Prot. 04/09/2020.0330055.I. - Rep. ORICO 0000042/2020